

**Direzione Affari della Presidenza, Politiche
Legislative e Comunitarie, Programmazione,
Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali,
Energia
Servizio Assistenza legale, Consulenza e
Attività Amministrative per l'Ambiente e il
Territorio
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila**

Prot. n. 20613
Riferimento prot. n. 69241 del 29.10.2009
Prot. acquisizione n. 20143 del 10.11.2009

L'Aquila, 17/11/2009

Al Comune di
MONTESILVANO (PE)

e, p.c. Al Signor Presidente della Regione
Dott. Giovanni Chiodi
SEDE

Al Componente la Giunta
Dott. Angelo Di Paolo
L'AQUILA

Oggetto: L.R. 19.8.2009, n. 16 – Intervento regionale a sostegno del settore edilizio.

Si riscontra la nota a margine indicata partecipando, in via preliminare, che, al fine di dotare le Amministrazioni comunali interessate di un utile ausilio al recepimento della legge regionale in oggetto, è stata tempestivamente pubblicata sul portale della Regione Abruzzo la circolare interpretativa per la corretta esegesi ed applicazione della normativa *de qua*, fatta salva, in ogni caso, la disponibilità di questo Servizio a fornire ogni chiarimento e/o delucidazione dovesse rendersi necessaria in vista della prossima scadenza del termine per il recepimento della legge stessa.

In merito ai quesiti posti, in particolare, da codesta Amministrazione, si osserva che:

- a) l'art.4, comma 1, L.R.n.16/09 non precisa (e certamente non impone) che gli interventi siano realizzabili solo nella parte avente destinazione residenziale, ma la destinazione almeno per la metà a "residenze" è un elemento ineludibile per poter accedere al *bonus* volumetrico, lasciando alla libera iniziativa la scelta della parte e della destinazione d'uso ove operare l'ampliamento; detto ampliamento, inoltre, non è da riferirsi alla superficie di massimo ingombro del fabbricato, ma alla superficie complessiva dell'edificio esistente;
- b) l'art.4, comma 2, non precisa le caratteristiche ed i parametri quantitativi per la individuazione dell'edificio di "modeste dimensioni" ai fini del riconoscimento della possibilità di ampliamento di almeno 9 mq., cosicché sarà il Consiglio Comunale, in sede di adozione della deliberazione di cui all'art.12 L.R.n.16/09, a dover fissare, discrezionalmente, i criteri generali per l'identificazione di detti immobili. Per opportuna conoscenza si rappresenta che il Settore Urbanistica, Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo della Provincia di Teramo, nel fornire ai Comuni le indicazioni sulle modalità di applicazione della L.R.n.16 del 19/08/2009 in coerenza con le prescrizioni sul sistema insediativo e paesaggistico dettate dal vigente P.T.P., ha ritenuto congruo definire le modeste dimensioni quando queste siano contenute all'interno di mq.120,00 netti;
- c) si ribadisce, infine, che il rispetto della normativa sismica (così come di ogni altra normativa tecnica ai sensi dell'art.11, comma 3) costituisce adempimento obbligatorio e necessario nella generalità degli interventi realizzati ai sensi della normativa in oggetto, essendo obiettivo ben preciso e chiaramente perseguito dal Legislatore regionale quello di riqualificare il patrimonio edilizio esistente anche sotto il profilo della sicurezza sismica (art.1 L.R.n.16/09). Per tali ragioni, oltre che per la lettera della legge esame, deve concludersi che anche in presenza di un intervento di ampliamento in Comuni ricadenti in zona sismica di 3^a classe occorra adeguare, ove richiesto dalla normativa sismica, l'intero fabbricato esistente. Pur nella consapevolezza della complessità e della onerosità degli interventi che sono spesso necessari per riportare in sicurezza tutto l'edificio, si ritiene che la prescrizione normativa non sia vessatoria, ma sia giustificata dalla constatazione che ogni intervento su un edificio esistente ne modifica, *in peius* o *in melius*, la risposta sismica e quindi postula obbligatoriamente un controllo; inoltre, nel momento in cui si interviene su un edificio esistente, le norme tecniche sulle costruzioni attualmente in vigore, emanate con D.M.14 gennaio 2008, pretendono che quell'edificio venga "adeguato sismicamente", cioè che venga garantita la sicurezza come se si trattasse di un edificio di nuova realizzazione.

Per completezza di esposizione si rammenta, infine, che gli interventi straordinari consentiti dalla L.R.n.16/09 non devono interessare gli edifici ricadenti nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, intendendosi per tali quelle indicate come “*aree a pericolosità elevata P2 e/o molto elevata P3*” nei Piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico. Se ne deduce che l’art.4, comma 4, e l’art.6, comma 8, prevalgono sulle norme di attuazione del PAI che eventualmente disponessero in difformità in merito all’attività edilizia nelle aree sopra indicate.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE REGIONALE

Arch. Antonio Sorgi

